



Istituzioni di diritto privato 2 – XIV LEZIONE Responsabilità patrimoniale

Garanzia patrimoniale

- Principio fondamentale → art. 2740 c.c.
- Il debitore risponde dell'adempimento dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri
- Questi beni = garanzia patrimoniale (generica); su questi beni può esercitarsi l'esecuzione forzata

Garanzia patrimoniale

- Esecuzione forzata per espropriazione (esiste anche l'esecuzione forzata in forma specifica)
- Potere del creditore:
 - far espropriare patrimonio del debitore e procurarsi una somma di denaro
 - conservare la satisfattorietà di questa azione (quindi: la garanzia)
 - rischio di eseguità patrimonio
 - rischio di concorso con altri creditori



Garanzia patrimoniale

- Esecuzione forzata per espropriazione (esiste anche l'esecuzione forzata in forma specifica)
- Potere del creditore:
 - far espropriare patrimonio del debitore e procurarsi una somma di denaro
 - conservare la satisfattorietà di questa azione (quindi: la garanzia)
 - rischio di eseguità patrimonio
 - rischio di concorso con altri creditori



Limitazione della responsabilità

- Eccezionale, da stabilirsi per legge
 - V. beneficio di inventario
- Separazione patrimoniale, se sui beni grava una destinazione e quindi rispondono solo verso taluni creditori
 - Fondo patrimoniale
 - Frutti nell'usufrutto legale
 - (attenzione: diverso se si giunge anche a creare nuovo soggetto, dotandolo di organizzazione)



Conservazione della garanzia

- Problemi, come detto, di due tipi:
 - 1. Aumentano i debiti
 - 2. Diminuiscono i beni
- Rimedi:
 - Per 1, nessuno (salvo fallimento)
 - Per 2, vari rimedi
 - Simulazione assoluta, se c'è questa situazione
 - Vari mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, disciplinati nel Libro VI



Azione revocatoria

- Atti che diminuiscono il patrimonio del debitore o che lo cambiano qualitativamente
- Quali sono esattamente i presupposti?
 - Pregiudizio: se l'atto mette realmente in pericolo la possibilità del creditore di soddisfarsi, perché muta qualitativamente e quantitativamente la consistenza del patrimonio
 - Mala fede: il debitore conosceva o avrebbe dovuto rendersi conto del pregiudizio arrecato ai creditori (o, se atto prima del debito, era dolosamente preordinato)
 - Acquisto del terzo a titolo gratuito o a titolo oneroso, ma allora il terzo dev'essere in mala fede



Azione revocatoria

- Prescrizione
 - 5 anni
- Effetto
 - Dichiarare l'inefficacia dell'atto nei confronti del creditore (inopponibilità = inefficacia relativa), che potrà promuovere l'esecuzione forzata anche presso il terzo acquirente del bene
 - Se bene viene espropriato, il terzo ha diritto a restituzione del prezzo pagato: ma verrà soddisfatto dopo i creditori che hanno esperito l'azione revocatoria



Art. 2929-bis

- Disposizione recente
- Non serve la revocatoria in taluni casi
 - Se il creditore è pregiudicato ...
 - ... da un atto di alienazione o dalla costituzione di un vincolo di indisponibilità ...
 - ... aventi a oggetto immobili o mobili registrati ...
 - ... e l'atto è compiuto a titolo gratuito dopo il sorgere del credito ...
 - → → → il creditore munito di titolo esecutivo può procedere a es. forz. se trascrive pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto di disposizione



Sequestro conservativo

- Il creditore si accorge che il debitore sta per compiere atti in pregiudizio delle sue ragioni
- Quali i presupposti?
 - *Fumus boni iuris*
 - *Periculum in mora*
- Effetti
 - Debitore può alienare il bene, ma l'atto è inopponibile
- Il creditore ha esperito vittoriosamente una revocatoria e si vuole evitare che l'atto di alienazione del terzo renda inutile la revocatoria



Azione surrogatoria

- Non di fronte ad azione, ma di fronte a inerzia del debitore
- Quali i presupposti?
 - Il debitore trascura di riscuotere i propri crediti o esercitare i suoi diritti patrimoniali
- Effetti
 - I creditori possono farsi autorizzare ad esercitare diritti e azioni del debitore verso i terzi (diritti patrimoniali)
- Attenzione!
 - Diversa l'impugnazione della rinuncia dell'eredità
 - Diversa la prescrizione fatta valere al posto del debit.



Patto commissorio e patti marciani

- 2744: divieto di patto commissorio
 - *Varie rationes*
- Ammissibilità, se corredato di un patto marciano
 - Disposizioni recenti che configurano alcuni patti marciani (v. materiali su Moodle)

